

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 12 ottobre 1999, prot. n. 5666/1.3.16/1.

Appalto di opere pubbliche. Incompatibilità sindaco e revisore del Comune. Risposta a quesito.

Con la nota sopra indicata, il Comune di ... ha chiesto allo scrivente Servizio di sapere se possa configurarsi una situazione di incompatibilità in capo al sindaco ed al revisore del comune che siano al contempo componenti del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata risultata aggiudicataria di una gara d'appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica.

Al riguardo, si ritiene di dare una risposta negativa, nel senso di escludere la sussistenza di situazioni di incompatibilità, nell'ipotesi in esame, sia nel caso del sindaco che nel caso del revisore del Comune.

Per quanto riguarda il sindaco, in particolare, la fattispecie non pare possa rientrare tra le cause di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, n. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto con il termine "amministratore" debbono essere considerati esclusivamente gli organi di amministrazione attiva (cfr., sul punto, R. O. Di Stilo - E. Maggiora, *Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche pubbliche elettive*, pag. 73).

A ciò si aggiunga che il Ministero dell'interno, Direzione centrale delle autonomie, con nota n. 15900/1 Bis/20/102/4 del 24 giugno 1995, ha fatto presente che la legge succitata, che prevede le cause di ineleggibilità e di incompatibilità deve ritenersi di stretta interpretazione, comportando limitazioni ai diritti soggettivi costituzionalmente garantiti.

Infine, per quanto attiene al revisore del Comune, non pare che l'ipotesi in esame possa rientrare nelle previsioni di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (che vieta ai revisori contabili di assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale).